

2) *La Usha Martin Ltd è condannata alle spese.*

(¹) GU C 154 dell'1.7.2006.

Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Tomra Systems e a./Commissione

(Causa T-155/06) (¹)

«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato delle macchine per la raccolta di imballaggi per bevande usati — Decisione che constata una violazione dell'art. 82 CE e dell'art. 54 dell'accordo SEE — Accordi di esclusiva, impegni sui volumi di acquisti e sconti di fedeltà rientranti in una strategia intesa a escludere concorrenti dal mercato — Ammenda — Proporzionalità»

(2010/C 288/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Tomra Systems ASA (Asker, Norvegia); Tomra Europe AS (Asker); Tomra Systems GmbH (Hilden, Germania); Tomra Systems BV (Apeldoorn, Paesi Bassi); Tomra Leergutssysteme GmbH (Vienna, Austria); Tomra Systems AB (Sollentuna, Svezia); e Tomra Butikksystemer AS (Asker) (rappresentanti: inizialmente A. Ryan, solicitor, e J. Midthjell, avvocato, successivamente A. Ryan e N. Frey, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: É. Gippini Fournier, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 marzo 2006, C(2006) 734 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 82 [CE] e dell'art. 54 dell'accordo SEE (caso COMP/E-1/38-113/Prokent-Tomra).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) *La Tomra Systems ASA, la Tomra Europe AS, la Tomra Systems GmbH, la Tomra Systems BV, la Tomra Leergutssysteme GmbH, la Tomra Systems AB e la Tomra Butikksystemer AS sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*

(¹) GU C 190 del 12.8.2006.

Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — CSL Behring/Commissione ed EMA

(Causa T-264/07) (¹)

«Medicinali per uso umano — Procedimento di assegnazione della qualifica ai medicinali orfani — Domanda di assegnazione della qualifica di medicinale orfano al fibrinogeno umano — Obbligo di presentare la domanda di assegnazione della qualifica prima del deposito della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio — Decisione dell'EMA relativa alla validità della domanda»

(2010/C 288/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CSL Behring GmbH (Marbourg, Germania) (rappresentanti: prof. C. Koenig e avv. F. Leinen)

Convenuti: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e B. Schima, agenti); Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: V. Salvatore, agente, assistito da T. Eicke, barrister, e C. Sherliker, solicitor)

Interveniente a sostegno della convenuta Commissione: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Waldherr e I. Anagnostopoulou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) 24 maggio 2007, che ha dichiarato l'invalidità della domanda presentata dalla ricorrente per ottenere l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano per il fibrinogeno umano, ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1999, n. 141/2000, concernente i medicinali orfani (GU 2000, L 18, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La CSL Behring GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea e dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).*
- 3) *Il Parlamento europeo supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 235 del 6.10.2007.